



A: Enel Green Power Italia Srl  
e p.c.  
Comune di Pomarance (PI)  
ARPAT, Settore VIA/VAS  
Settore Miniere

**OGGETTO:** [GEA 5923] Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Modifica alla collettoria vapore esistente fra le centrali di “Nuova Serrazzano” e “Cornia 2”, in prossimità dell’innesto del pozzo Capriola, all’interno della Concessione geotermica “Lustignano”, Comune di Pomarance (PI); proponente: Enel Green Power Italia Srl. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 21/03/2025 al n. 15416251005, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

#### Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell’allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

La concessione di coltivazione denominata “Lustignano” è stata conferita con D.M. 07/03/1994 dal Ministero del Commercio dell’Industria e dell’Artigianato. La suddetta concessione è stata oggetto di variazione al programma lavori e valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di potenziamento centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione centrale “Sasso 2” (Autorizzazione unica n.1198 del 26/03/2008, rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 01/10/2007).

Le attività geotermiche sono attualmente in esercizio.

#### Caratteristiche dell’impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

Gli interventi in progetto sono ubicati sulla collettoria di vapore esistente fra le centrali di “Nuova Serrazzano” e “Cornia 2” in prossimità dell’innesto del pozzo Capriola, all’interno della Concessione geotermica “Lustignano”, Comune di Pomarance.

#### Progetto di modifica previsto



L'intervento previsto è finalizzato al miglioramento della gestione del fluido geotermico all'interno del sistema esistente, con l'obiettivo di incrementare l'affidabilità e la continuità del servizio della collettrice, riducendo i disservizi riscontrati nel recente passato. A tal fine, in prossimità dell'innesto del pozzo Capriola, è prevista la realizzazione di un *by-pass* della valvola di intercettazione attualmente installata sulla tubazione principale della collettrice di diametro DN 1000, mediante l'inserimento di una nuova tubazione di diametro DN 350.

L'intervento non comporterà la necessità di eseguire movimenti di terra né l'installazione di nuovi supporti strutturali. Prevede pertanto solo l'installazione di una valvola di diametro DN 350 e lo spostamento di circa 1 m di quella esistente sulla tubazione di collegamento del pozzo Capriola.

Il proponente fornisce un'indicazione in merito alla durata complessiva delle attività di realizzazione pari a circa sei mesi, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

#### Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.Lgs. 152/2006 nonché della lett. t) punto 8. dell'All. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che la modifica prevista non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato all'incremento di affidabilità ed alla minimizzazione dei disservizi della rete di trasporto esistente, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza.

Con riferimento alla lettera b), viene rimarcato che la modifica proposta non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento previsto ricade sulla collettrice di trasporto vapore in corrispondenza dell'innesto della tubazione di collegamento con il pozzo Capriola, come rappresentato negli elaborati grafici allegati.

Con riferimento alla lettera c), viene sottolineato che la modifica proposta non determina un cambiamento di tecnologia in quanto, l'intervento proposto ha lo scopo di migliorare l'affidabilità nel tempo e di minimizzare i disservizi riscontrati, nonché ad incrementare la sicurezza per il personale di esercizio.

Con riferimento alla lettera d), viene evidenziato che la modifica non determina un incremento significativo di dimensioni, in quanto l'intervento previsto ricade sulla collettrice di trasporto vapore in corrispondenza dell'innesto della tubazione di collegamento con il pozzo Capriola, come rappresentato negli elaborati grafici allegati.

Con riferimento alla lettera e), viene rimarcato che l'intervento di modifica proposto non determina, un incremento significativo dei fattori d'impatto, in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di migliorare l'affidabilità nel tempo e di minimizzare i disservizi riscontrati, nonché ad incrementare la sicurezza per il personale di esercizio.

Con riferimento all'art. 5 comma 1 lettere l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006, la modifica non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro



caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Con riferimento al punto 8. lettera t) dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e alla lettera v) dell'Allegato III, la modifica non comporta modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

#### Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla DCR n. 37 del 27 marzo 2015, le aree in esame non ricadono in zone tutelate dal vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e art. 142;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923 e LR 39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo ad interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi lungo la collettrice vapore esistente fra le centrali di “Nuova Serrazzano” e “Cornia 2”;

considerato che il progetto non comporta modifica alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata al miglioramento della gestione del fluido geotermico, attraverso l'incremento dell'affidabilità e della continuità di servizio della collettrice, con contestuale riduzione dei disservizi riscontrati nel recente passato;



si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto all'assetto geotermico già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione.

Si ricorda infine che, al momento della scadenza della concessione geotermica "Lustignano", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Rosa D'Alise, tel. 055 438 4388, e-mail: [rosa.dalise@regione.toscana.it](mailto:rosa.dalise@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti, tel. 055 438 4384, e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

RDA/LG

**Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente,



d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.